

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 27 giugno 2005, ha adottato le seguenti decisioni che qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO DELL' ALLENATORE MARCHESI ALBERICO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELL'ASSEMBLEA DEGLI ALLENATORI PROFESSIONISTI DELL'8.11.2004 E DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'A.I.A.C. DEL 13.12.2004

La Corte federale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

.....

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Busacca Marco;

- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19, comma 3, C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Busacca Marco.

* * * * *

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Barbagli Andrea;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19, comma 3, C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Barbagli Andrea.

.....

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI

La Corte federale, in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

calciatori

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Preziuso Andrea in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso, della giovane età del calciatore e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Preziuso Andrea.

* * * * *

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Ambrosone Manuele in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso, della giovane età del calciatore e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Ambrosone Manuele.

* * * * *

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Ciciani Alessandro in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2005;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Ciciani Alessandro.

* * * * *

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Laurino Mario in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2005;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso, della giovane età del calciatore e di quanto dedotto dall'esercente la patria potestà;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Laurino Mario.

* * * * *

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Sorresa Luca in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2005;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del lungo periodo già scontato;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Sorresa Luca.

* * * * *

Carrisi Daniele, Tappeiner Christian, Albanito Gianluca, Pennacchio Raffaele, Russo Pietro, Bertone Luca, Esposito Francesco Antonio, Illiano Gennaro, Zecca Davide, Biancato Simone, Contino Pietro, Fabris Lucio, Ruilli Christian, Cirillo Massimo e Crocè Francesco:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto elementi idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

Ardoino Luca (istanza reiterata):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato;

* * * * *

tecnici

Taglienti Maurizio (istanza reiterata):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 28 giugno 2005

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Ghirelli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)